



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) dott. Paolo Celentano | Presidente |
| 2) dott. Fulvio Dacomo | Consigliere rel. |
| 3) dott. Ugo Candia | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, n. 3226/2019, pubblicata il 25.3.2019, iscritto al n. 4639/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: azione di responsabilità verso amministratori e sindaci di società, vertente

tra

Michele Orabona (c.f. RBN MHL 66C07 F839E), nato a Napoli il 7.3.1966, **Antonio Orabona** (c.f. RBN NTN 74C20 F839Q) nato a Napoli il 20.3.1974 e **Ciro Uzzi** (c.f. ZZU CRI 65P07 F839O), nato a Napoli il 7.9.1965, rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dagli avv.ti Claudia Ardolino (c.f. RDL CLD 77L47 G812A) e Maurizio Suarato (c.f. SRT MRZ 64E02 C129Q), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

- appellanti -

e



Fallimento del Consorzio Cofidi Italia Società Cooperativa di Garanzia in liquidazione (c.f. 00904860624), in persona del Curatore dr. Vincenzo Di Crosta, rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. in data 6.2.2020 e procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ugo Campese, del Foro di Benevento, (c.f. CMP GUO 58L29 A783G), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 18, presso lo studio dell'avv. Luigi Campese,

- appellato -

Stefano Piacentini (c.f. PCN SFN 75T18 C034K), nato a Cassino il 18.12.1975, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di risposta con appello incidentale, dall'avv. Marco Vento (c.f. VNT MRC 75T23 C034P), elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Cappuccio in Napoli, Via D. Fontana n. 30;

Pasquale Amoroso (c.f. MRS PQL 73D21 F838A), nato a Napoli il 21.04.1973, **Alessandro Radente** (c.f. RDN LSN 75D09 C034C), nato a Cassino (FR) il 9.4.1975 e **Maurizio Radente** (c.f. RDN MRZ 65P27 E098V), nato a Gorizia (GO) il 27.9.1965, rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'avv. Maurizio Suarato (c.f. SRT MRZ 64E02 C129Q), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,

- appellati e appellanti incidentali-

Michele Colella (c.f. CLL MHL 81B21 A783K), nato a Benevento il 21/02/1981, **Marcello Abbatiello** (c.f. BBT MCL 61A16 D386F), nato a Durazzano (BN) il 16/01/1961, **Lorenzo Iannotta** (c.f. NNT LNZ 72P18 I197X), nato a Sant'Agata De Goti (BN) il 12/9/1972 e **Francesca Razzano** (c.f. RZZ FNC 72C58 I197I), nata a Sant'Agata De Goti (BN) il 18/3/1972, contumaci,

-appellati-



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019, Michele Orabona, Antonio Orabona e Ciro Uzzi impugnavano la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, n. 3226/2019, pubblicata il 25.3.2019, con la quale erano stati condannati in solido al pagamento, in favore del Fallimento Consorzio Cofidi Italia, dell'importo di 69.917,00 €, a titolo di risarcimento danni, in relazione al loro operato, quali consiglieri di amministrazione della società poi fallita.

La sentenza impugnata aveva in particolare affermato, per quel che qui rileva, che:

- Ciro Uzzi era stato amministratore dal 16.4.2008 e sottoposto a misura cautelare tra il 19.5.2009 ed il 30.6.2009 e si era dimesso con atto inviato al Registro delle Imprese il 22.6.2009; non era da ritenersi responsabile di violazioni compiute nell'anno 2009 ma non era esente da responsabilità per gli eventi verificatisi nel 2008, consistenti nel mancato pagamento dell'IRAP 2008 per 2.894,00 € e nella omessa dichiarazione di ricavi relativi allo stesso anno per 60.038,16 €, come rilevato dal verbale della Guardia di Finanza 2010-2011, rispetto ai quali non aveva fornito alcuna giustificazione alternativa; l'importo da lui dovuto era pari a 69.917,00 € già rivalutato all'attualità;
- Michele e Antonio Orabona erano stati sottoposti parimenti a misura cautelare dal 19.5.2009 ma erano stati componenti del consiglio di amministrazione già nel 2008 e non rilevava la loro eccezionale estraneità di fatto ad ogni attività, ben potendo la condotta colpevole essere di natura omissiva, per cui erano responsabili per le stesse violazioni attribuite a Ciro Uzzi;
- Stefano Piacentini era stato amministratore dal 5.6.2009 al 2.4.2010; l'eccezione di prescrizione da lui svolta era tardiva in quanto proposta con comparsa di costituzione depositata il giorno precedente la udienza di prima comparizione; era da ritenersi responsabile in quanto, nonostante la pendenza di un procedimento ispettivo del 2008 della Banca d'Italia, culminato nella cancellazione il 14.10.2009 della società dall'albo speciale degli intermediari finanziari, per difetto del capitale minimo richiesto dalla legge, aveva emesso



illecitamente nel 2009 polizze fideiussorie per 565.693,00 € senza contabilizzare i ricavi pari a 340.323,00 €; ulteriori responsabilità erano relative al mancato versamento di quota del capitale sociale sottoscritto per 191.299,81 €, alla corresponsione di compensi per 191.424,00 € agli amministratori senza approvazione preventiva dell'assemblea, alla corresponsione di 20.000,00 € al collegio sindacale, al mancato pagamento IRAP 2009 per 16.404,00 €, al mancato pagamento ritenute IRPEF anno 2009 per 92.786,47 €, al rimborso spese non documentate per 20.000,00 € per corsi di aggiornamento dell'amministratore; l'amministratore in particolare aveva incentrato la sua difesa sulla eccezione di prescrizione dell'azione e nella esclusione di responsabilità per vicende anteriori al suo ingresso in società mentre nessuna giustificazione aveva reso in relazione alle contestate violazioni ai suoi doveri commesse nell'anno 2009; l'importo a lui dovuto a titolo risarcitorio era da ritenersi pari a 640.937,00 € quale sommatoria delle voci inerenti la distrazione dei ricavi nel 2009, il mancato pagamento di IRAP e IRPEF, il mancato recupero della parte di capitale mai versato; l'importo da lui dovuto era pari a 707.000,00 € già rivalutato all'attualità;

- Pasquale Amoroso, Maurizio Radente e Alessandro Radente, contumaci in giudizio, erano stati amministratori nel biennio 2009-2010 e andavano ritenuti responsabili per le condotte già ascritte agli altri convenuti, per un importo pari a 710.854,00 € già rivalutato all'attualità;
- i sindaci Marcello Abbatiello, Lorenzo Iannotta e Francesca Razzano erano responsabili per il danno conseguente alla indebita erogazione di garanzie nel periodo di loro controllo, in relazione al quale non avevano dimostrato di aver fatto quanto concretamente esigibile per evitare le conseguenze o attenuare il danno, per un importo attualizzato di 377.073,00 €.

Deducevano gli appellanti che, avendo fatto parte del consiglio di amministrazione nel biennio 2009-2010, non avevano compiuto alcun atto gestorio e/o omissivo nel 2008; che lo stato di detenzione a decorrere dal 19.5.2009 aveva loro impedito di interessarsi della società e dell'operato degli altri amministratori; che gli eventi contestati (ricavi non dichiarati e mancato



pagamento IRAP) seppure riferiti all'anno 2008 si erano materialmente verificati nel 2009; che il termine ultimo per la presentazione del modello IRAP 2008 era il 30.9.2009, mentre il bilancio doveva essere approvato entro 30.6.2009; il 30.6.2009 l'assemblea straordinaria, cui non avevano potuto partecipare perché detenuti (l'Uzzi fino alla sera precedente) aveva deliberato la trasformazione della società da S.P.A. in Cooperativa per Azioni con un nuovo C. d. A. ridotto a tre membri, Piacentini, Amoroso e Maurizio Radente; in relazione ai ricavi non dichiarati per l'anno 2008, l'accertamento della G.d.F. era erroneo avendo automaticamente ritenuto che la differenza tra quanto incassato sul c/c della società (151.676,00 €) e i ricavi indicati in bilancio (91.637,84 €) costituisse ricavi non dichiarati, nel mentre si trattava di entrate bancarie aventi titolo di finanziamento in conto aumento capitale e giroconto (per totali 28.119,19 €), di restituzione di somme incamerate per conto di altre società a titolo di intermediazione (29.305,66 €) e di entrate trattenute dalla Cofidi per intermediazione e confluite nei ricavi di esercizio (per 2.612,86 €); che il mancato versamento IRAP corrispondeva alla percentuale di legge in relazione ai ricavi non dichiarati che in realtà non erano tali.

Instavano pertanto per l'accoglimento dell'appello con il rigetto della domanda risarcitoria e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Fallimento appellato si costituiva in giudizio, deducendo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità, la novità dei motivi di appello (in primo grado essendo stata esclusivamente sollevata l'eccezione di prescrizione e dedotto lo stato di carcerazione come impeditivo della imputazione di violazioni per fatti verificatisi nel 2009), la loro infondatezza nel merito in quanto non era stata ascritta agli appellanti alcuna responsabilità per fatti di gestione avvenuti nel 2009 ma solo per fatti avvenuti nel 2008. Instava quindi per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio Stefano Piacentini, deducendo in via preliminare la nullità della sentenza per erronea indicazione nel corpo delle pagine di ben tre numeri di ruolo generale diversi, ossia il nr. 32558/14 in alto a destra, il nr. 33305/2015 in alto a sinistra ed infine il nr. 34585/2011 in basso, da cui



l'impossibilità di sapere le motivazioni a quale giudizio si riferissero. Nel merito, deduceva l'erroneo rigetto della richiesta di prova avvenuto con ordinanza 1.8.2017, evidenziava contraddittorietà nella redazione della motivazione (con il riferimento operato a capi dell'atto di citazione non corrispondenti), deduceva non avere mai firmato bilanci o delibere societarie, non essere stato messo in condizioni di amministrare la società, potere la prescrizione essere rilevata d'ufficio, non essere state valutate le risultanze documentali da lui prodotte, essere stato costretto ad un contenzioso giudiziario per vedersi ratificare le proprie dimissioni, essere stato omesso che il riconoscimento dei compensi ad amministratori e sindaci era stato deliberato dall'assemblea, che il mancato versamento del capitale sociale non era stato provato e avrebbe solo potuto provocare la decadenza dalla qualità di socio, che l'esiguità del tempo in cui era stato amministratore rendeva impossibile qualsiasi addebito. Proponeva quindi appello incidentale per sentir respingere la domanda attorea e condannare il Fallimento alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Si costituivano anche Pasquale Amoroso, Alessandro Radente e Maurizio Radente, rimasti contumaci in primo grado, i quali evidenziavano in punto di fatto che:

- 1) in ordine ai ricavi non dichiarati per 60.038,16 € per l'anno 2008, la G.d.F. aveva erroneamente interpretato il principio giuridico della tassazione, poiché di tale importo 29.305,66 € costituivano restituzione del debito assunto, quale intermediaria, per conto di altre società finanziarie, 28.119,64 € costituivano in parte finanziamento in c/ capitale effettuato dalla Finleader e in parte annullate con giroconto e solo 2.612,86 € costituivano entrate, trattandosi di intermediazione trattenuta dalla Cofidi per la propria prestazione; ciò nonostante la Curatela, benchè avvisata, non aveva presentato ricorso in Commissione tributaria facendo diventare definitivo l'accertamento; da ciò era conseguito anche il mancato pagamento IRAP per 2.884,00 €;
- 2) in ordine alla distrazione della somma di 340.323,00 € a titolo di ricavi non contabilizzati e non dichiarati per l'anno 2009, detto importo



corrispondeva a quello sottratto dal conto Cariparma dall'amministratore Stefano Piacentini e dalla moglie Giuseppina Barchiesi: il Piacentini, divenuto Presidente del C.d.A. il 5.6.2009 e ottenuta la trasformazione della Cofidi S.P.A. in Consorzio Cofidi Italia Società Cooperativa di Garanzia, aveva svuotato le casse sociali, come da procedimento penale aperto avanti il Tribunale di Cassino e promosso dalle denunce del collegio sindacale e degli amministratori non conniventi; dette entrate non erano state contabilizzate nel bilancio in approvazione in quanto, non conoscendo le causali contabili nonostante le diffide effettuate e le consequenziali denunce presentate, diventava necessario avere contezza di tali gravi eventi che avrebbero minato il patrimonio sociale; da ciò era conseguito anche il mancato pagamento IRAP 2009 per 16.404,00 €;

- 3) in relazione al compenso agli amministratori di 191.424,00 €, esso era stato disposto dall'assemblea dei soci del 30.6.2009 indistintamente per tutto il C.d.A., ma era mancata la successiva ripartizione tra gli amministratori, in base al lavoro svolto, per cui non poteva ritenersi responsabile di ciò il Collegio sindacale; parimenti per il compenso di 20.000,00 € in favore del Collegio sindacale, mai corrisposto;
- 4) in relazione al mancato recupero del capitale sociale di 191.299,81 €, trattavasi di capitale sociale sottoscritto dal Piacentini con due assegni bancari rimasti insoluti, in relazione ai quali il Piacentini era stato imputato del reato di truffa; i raggiri da lui posti in essere gli avevano consentito di non far emergere il mancato pagamento e di continuare ad emettere assegni sul conto della società, svuotandolo a proprio beneficio; l'attività abusiva di emissione di polizze fideiussorie era durata dal luglio 2009 all'ottobre 2009, come rilevabile dalla informativa della G.d.F. dell'8.9.2010;
- 5) la diligenza degli amministratori non conniventi e la tempestività delle azioni intraprese a tutela dei creditori sociali era dimostrata dalla ingente mole di documenti depositata dalla difesa del Collegio sindacale cui veniva fatto riferimento; fino all'attività di controllo legale del 2° trimestre 2009 nulla poteva essere eccepito al Collegio sindacale in quanto nessuna polizza



fideiussoria era stata emessa; solo con verbale del Collegio sindacale del 10.9.2009 erano state accertate anomalie in contabilità tanto che gli altri due componenti del C.d.A., dr. Amoroso e Radente, avevano dichiarato di essere in disaccordo col Presidente Piacentini; il Collegio sindacale, in accordo con gli altri due consiglieri Amoroso e Radente, aveva messo alle strette il Piacentini diffidandolo dall'emettere ulteriori polizze, facendogli rassegnare le dimissioni e dando incarico ad un legale per procedere nei suoi confronti, azione poi non coltivata dalla Curatela, collaborando poi attivamente con la G.d.F. nei suoi accertamenti.

Instavano pertanto per l'accoglimento dell'appello incidentale ed il rigetto delle domande della Curatela, con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza del 9.6.2020 veniva dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti e venivano respinte le istanze di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata; all'udienza del 26.1.2021, trattata in modalità scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa passava in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appellanti principali, Michele Orabona, Antonio Orabona e Ciro Uzzi, hanno in primo luogo sostenuto nel loro appello che, avendo fatto parte del Consiglio di Amministrazione della società nel biennio 2009-2010, non potevano essere ritenuti responsabili di fatti accaduti nel 2008; assunto questo infondato, poiché l'Uzzi, come riportato in sentenza di primo grado e non specificamente contestato, risulta essere stato amministratore della società già dal 16.4.2008, per cui ben può essere chiamato a rispondere per azioni od omissioni poste in essere da tale data, mentre Michele ed Antonio Orabona hanno dedotto che la loro carica di amministratori era stata puramente formale, non avendo nel 2008 partecipato ad alcuna riunione o assunto alcuna deliberazione: la circostanza secondo cui non avrebbero comunque svolto alcun atto amministrativo, pur essendo formalmente amministratori della società, non è certo esimente da responsabilità, in quanto come correttamente ritenuto dal Tribunale, la



responsabilità ben può essere individuata in comportamenti omissivi, ossia nel mancato esercizio dei doveri anche di controllo spettanti agli amministratori.

Hanno poi dedotto gli appellanti, in relazione all'unico addebito loro ascritto, costituito nella omessa dichiarazione di ricavi relativi all'anno 2008 per 60.038,16 €, come rilevato dal verbale della Guardia di Finanza del 2010-2011, (e nel conseguente mancato pagamento dell'IRAP 2008 per 2.894,00 €), che il loro stato di detenzione dal 19.5.2009 (per motivi non afferenti le cariche sociali in oggetto, solo per l'Uzzi terminato in data 29.6.2009, per gli altri proseguito fino almeno alla data di citazione in giudizio) aveva impedito di interessarsi della società e dell'operato degli altri amministratori e che il 30.6.2009 l'assemblea straordinaria, cui non avevano potuto partecipare perché detenuti, aveva deliberato la trasformazione della società da S.P.A. in Cooperativa per Azioni con un nuovo C.d.A. ridotto a tre membri, Piacentini, Amoroso e Maurizio Radente; infine, che erroneamente la G.d.F. aveva ritenuto che la differenza tra quanto incassato sul c/c della società (151.676,00 €) e i ricavi indicati in bilancio (91.637,84 €) costituisse ricavi non dichiarati.

Il motivo di appello, da ritenersi certamente non nuovo, come eccepito dalla difesa del Fallimento, costituendo invece una mera difesa svolta sulla base di quanto rilevabile dagli atti prodotti in primo grado e su cui il Tribunale ha affermato la sua valutazione di responsabilità, è infondato.

Appare in primo luogo infondata l'eccezione secondo la quale lo stato di detenzione, a decorrere dal maggio 2009, avrebbe escluso ogni loro responsabilità in ordine ai dati indicati in bilancio, posto che quest'ultimo risulta essere stato redatto il 30.3.2009 (vedasi nota integrativa e relazione del C.d.A.) e il 15.4.2009 il Collegio sindacale aveva redatto la propria relazione favorevole all'approvazione; priva di rilievo appare pertanto la data della approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ordinaria dei soci in data 5.6.2009 (in cui veniva altresì nominato il nuovo C.d.A. nelle persone di Stefano Piacentini, Pasquale Amoroso e Maurizio Radente), in quanto ad allora il bilancio era stato già predisposto senza che gli appellanti, che pure ne avevano la possibilità, avessero manifestato alcuna obiezione.



In merito alla dedotta erroneità del giudizio di esistenza di ricavi non dichiarati, come rilevato dalla G.d.F., fondato sulla differenza tra quanto rilevato incassato sul c/c della società (151.676,00 €) e i ricavi indicati in bilancio 2008 (91.637,84 €), il motivo di appello è parimenti infondato.

Deducono gli appellanti che detta differenza non costituirebbe ricavo, come affermato dal Tribunale sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla G.d.F., in quanto dalle scritture contabili dell'anno 2008 (libro giornale e schede contabili) emergeva che trattavasi per 28.119,19 € di entrate della Banca della Ciociaria aventi titolo in finanziamento in conto aumento capitale (per 16.035,19 €) e giroconto (per 12.084,45 €), per 29.305,66 € di restituzione di somme incamerate per conto di altre società a titolo di intermediazione e per 2.612,86 € di entrate trattenute dalla Cofidi per intermediazione e confluite nei ricavi di esercizio. Il motivo di appello è infondato in quanto le affermazioni rese dagli appellanti sono prive di riscontro probatorio. L'atto di appello non indica infatti da chi siano state prodotte in giudizio le schede contabili ed il libro giornale e dove sia possibile rinvenirli e detti documenti comunque non risultano prodotti dagli appellanti. All'atto della iscrizione a ruolo della causa gli appellanti non hanno infatti prodotto il loro fascicolo di parte di primo grado, di tal che della produzione documentale ivi avvenuta, così come della produzione documentale delle altre parti che non hanno ridepositato il loro fascicolo e di quelle che, pur costituite in primo grado, sono rimaste contumaci nel grado di appello, non può essere tenuto alcun conto (cfr. sul punto Cass. n. 11797/2016, secondo cui *“Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello...ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae")*, assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame”).



L'appello principale deve pertanto essere respinto.

Deve invece essere dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile l'appello incidentale svolto da Stefano Piacentini.

E' infondato l'appello nella parte in cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per mancata individuazione del processo in cui era stata resa: appare evidente l'errore materiale compiuto dal primo giudice nella redazione della sentenza, laddove, utilizzando evidentemente un file di testo già utilizzato per altri giudizi, ha ommesso di cancellarne i residui riferimenti, costituiti dai numeri di ruolo (uno di essi peraltro relativo ad un giudizio iniziato nel 2011, quindi del tutto inconferente al giudizio per cui è causa, iniziato nel 2014), inseriti a piè di pagina e nell'intestazione. Appare evidente la riconducibilità della sentenza al giudizio R.G. n. 32558/2014, in considerazione sia del riferimento stampato sulle singole pagine della sentenza depositata in modalità telematica, sia della identità delle parti, sia della mancanza di deduzione della esistenza di altro giudizio pendente tra tutte le stesse parti.

Appare invece inammissibile per carenza di specificità in relazione alla parte ulteriore in cui viene contestata la bontà della decisione, venendo riproposte considerazioni generiche di innocenza, già svolte in primo grado, senza alcuno specifico riferimento alle parti della sentenza impugnata, alla motivazione resa dal giudice e ai motivi per i quali dovrebbe essere censurata. Se è pur vero che l'atto di appello non necessita dell'utilizzo di particolari forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, esso però, come affermato da Cass. Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017, *“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”*. Va infatti ricordato che, avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, essendo necessaria invece l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, e l'esposizione analitica delle



ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate (Cass. n. 11935/2002). Non basta neanche richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado (Cass. 20.9.2002 n. 13756), ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine di contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata. Non basta, neppure, dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, o che non risulta approfondita una questione, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta (Cass. 14.7.2003 n. 10991). Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo di gravame in esame, in cui non vengono assolutamente riportate le parti della motivazione non condivisibili e le correlate argomentazioni contrapposte, ma ci si limita a dedurre in via generica le stesse argomentazioni svolte in primo grado o a censurare come erronea o non suffragata da idonei elementi probatori la motivazione resa dal Tribunale.

Anche la censura inerente la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado è inammissibile, nemmeno essendo stati indicati i mezzi istruttori richiesti ed i motivi della loro rilevanza e della erronea pronuncia della loro inammissibilità da parte del Tribunale; come parimenti deve dirsi per la censura di mancata motivazione in ordine a tutte le eccezioni formulate, dovendosi ritenere adeguata una motivazione che fornisce, come nella fattispecie, una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr., tra le altre, Cass. n. 2153/2020).

Infondato è anche l'appello incidentale proposto dagli amministratori Pasquale Amoroso, Alessandro Radente e Maurizio Radente, rimasti contumaci



in primo grado. L'appello da loro proposto consta di una rilevante parte descrittiva dello svolgimento dei fatti in cui, con il richiamo della rilevante documentazione prodotta dalla difesa del collegio sindacale, veniva evidenziata l'attività distrattiva e truffaldina svolta dal Piacentini nel breve periodo della sua amministrazione e la immediata reazione degli altri amministratori e del collegio sindacale, che aveva portato alla sua incriminazione ed alla esclusione dalla società, nonché la fattiva collaborazione fornita alla G.d.F. nello svolgimento delle indagini; cui ha fatto seguito una breve esposizione, denominata "IN DIRITTO", ove si affermava essere quindi *"la sentenza revocabile perchè, ai sensi dell'art. 395 punto 4 c.p.c., il suo dispositivo si fonda su di un errore di fatto risultante dai documenti di causa"*, essendo esclusa la loro responsabilità in ordine alla sottoscrizione delle polizze per 340.323,00 €, al mancato versamento della somma di 191.299,81 € da parte del Piacentini, alla mancata contabilizzazione di ricavi per il 2008 per 60.038,16 €, ai mancati versamenti IRAP 2008 e 2009.

Come si vede, il motivo di appello, individuato nella genericità dell'esposizione, si fonda su una erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale ed una erronea lettura della documentazione prodotta, che avrebbe dovuto dimostrare invece la estraneità degli appellanti incidentali alle vicende dannose per la società. L'intera soggettiva ricostruzione dei fatti è però affidata all'esame della documentazione che è stata prodotta in primo grado dalla difesa del Collegio sindacale, che nel presente grado di giudizio ha scelto di non costituirsi, non depositando pertanto il proprio fascicolo di parte, che di certo non può essere acquisito d'ufficio né consultato, qualora eventualmente lasciato unito al fascicolo d'ufficio o rilevabile dalla consolle in caso di produzione telematica. Così come già affermato in precedenza in relazione all'appello principale proposto dagli altri amministratori, l'appellante, ove si dolga della erronea valutazione dei documenti depositati dalle controparti e da queste non depositati in appello, *"ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame"* (cfr. Cass. n. 11797/2016).



Va comunque detto che la sentenza ha condannato gli appellanti in oggetto al pagamento della somma di 710.854,00 € già rivalutata, pari alla sommatoria degli importi già attribuiti gli altri convenuti; la condanna effettuata dal Tribunale sconta un errore di calcolo in difetto, in quanto è costituito dalla sommatoria della condanna in solido a carico di Uzzi, Orabona Michele e Orabona Antonio per l'importo di 69.917,00 € già rivalutati, e della condanna a carico di Stefano Piacentini di 640.937,00 € non ancora rivalutati; la sommatoria invece di tutti e due gli importi rivalutati, come disposta dal Tribunale nella motivazione della sentenza, porterebbe ad un importo di (69.917,00 € + 707.000,00 €) = 776.917,00 €, ovvero ad un importo superiore a quanto di cui alla condanna, ma di ciò il Fallimento non si è doluto.

Dalla lettura della sentenza si rileva ancora (pg. 22) che i danni imputati al Piacentini (totali 640.937,00 €) erano relativi a: distrazione dei ricavi non contabilizzati nel 2009 (per 340.323,00 €), mancato pagamento IRAP 2009 (per 16.404,00 €) e ritenute IRPEF 2009 (per 92.786,47 €), mancato versamento/recupero della parte di capitale di 191.424,00 € mai versato. La precedente pagina 21 della stessa sentenza, nel descrivere le imputazioni ritenute fondate, aveva però indicato il capitale non versato in 191.299,81 €, mentre l'importo di 191.424,00 € era corrispondente ad una ulteriore e diversa violazione, quella di corresponsione di emolumenti agli amministratori senza approvazione preventiva dell'assemblea; così come erano stati ritenuti imputabili anche la corresponsione di 20.000,00 € per compensi al Collegio sindacale ed il rimborso all'amministratore di 20.000,00 € per corsi di aggiornamento non documentati; detti importi poi nel riepilogo e sommatoria di quanto dovuto non sono più riportati. Tuttavia anche di ciò nessuno, in primis la Curatela fallimentare, si è doluto.

Ciò posto, e a prescindere dal difetto di prova dei fatti così come esposti, va detto che in ogni caso correttamente è stata ritenuta in primo grado la responsabilità degli amministratori, appellanti incidentali, posto che in ogni caso le attività distrattive e illecite del Piacentini sarebbero comunque state favorite da una palese inosservanza degli altri amministratori ai doveri di controllo e



vigilanza, in primis in ordine alla effettività del versamento degli assegni bancari a copertura dell'aumento di capitale sociale del Piacentini, necessario al fine di consentire alla società di raggiungere il capitale minimo per poter operare nello specifico settore. E' eloquente sul punto la considerazione svolta dal Curatore fallimentare nella propria relazione ex art. 33 l.f., prodotta dalla Curatela, ove si legge che in definitiva nessuno, a partire dai coamministratori e a finire al collegio sindacale, si è premurato di controllare l'effettivo versamento dell'aumento di capitale, *“sia pure in presenza di eventi importanti come il rinnovo dell'organo amministrativo e l'ingresso di un socio di riferimento che si era impegnato a rilanciare le sorti della società e che avrebbero richiesto un controllo più avveduto e consapevole di eventuali rischi cui potesse incorrere la società”*. Appare quindi più che provato un comportamento omissivo degli amministratori che, al pari del Collegio sindacale, non ha provveduto nell'immediatezza ad accertarsi della avvenuta effettiva copertura degli assegni bancari versati dal Piacentini e ha consentito l'inizio di una attività di emissione di polizze fideiussorie illegittima, non avendo la società il capitale minimo necessario ad operare, cui sono conseguiti poi anche le distrazioni dei ricavi, i mancati pagamenti delle imposte.

Al rigetto degli appelli consegue la condanna degli appellanti, principali ed incidentali, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con riferimento al valore degli importi risarcitori per cui vi è stata condanna in primo grado.

Deve altresì dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, decidendo sull'appello principale proposto da Michele Orabona, Antonio Orabona e Ciro Uzzi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in Materia d'Impresa, n. 3226/2019, nonché sugli appelli incidentali



proposti da Stefano Piacentini, Pasquale Amoroso, Alessandro Radente e Maurizio Radente, in contraddittorio con il Fallimento del Consorzio Cofidi Italia Società Cooperativa di Garanzia in liquidazione; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

---respinge l'appello principale e gli appelli incidentali, confermando l'impugnata sentenza;

---condanna gli appellanti alla rifusione in favore del Fallimento del Consorzio Cofidi Italia Società Cooperativa di Garanzia in liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, così liquidate, per compensi: in 1.800,00 € ciascuno a carico di Michele Orabona, Antonio Orabona e Ciro Uzzi; in 7.000,00 € a carico di Stefano Piacentini; in 2.400,00 € ciascuno a carico di Pasquale Amoroso, Alessandro Radente e Maurizio Radente;

---dichiara sussistere i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, a carico degli appellanti principali ed incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.

Così deciso in Napoli il 20.4.2021.

Il Consigliere estensore
dr. Fulvio Dacomo

Il Presidente
dr. Paolo Celentano

